

(N. 1949)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1957 (V. Stampato n. 2746).

d'iniziativa dei Deputati **REPOSSI, STORCHI, PENAZZATO, CIBOTTO, BUTTÈ, CAVALLARO Nicola**
BIASUTTI, BERLOFFA, CALVI, GITTI e TITOMANLIO Vittoria

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'8 APRILE 1957

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente :

« I limiti di reddito previsti dagli articoli 6 e 7 ai fini della corresponsione degli assegni familiari, rispettivamente per il coniuge e per i genitori a carico, sono elevati a lire 10.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 15.000 mensili per i due genitori ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal 1° giorno del periodo di paga successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.